

Dipartimento di Piombino Elba – Settore Supporto Tecnico
Via Adige, 12 Loc. Montegemoli – 57025 Piombino

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. 01.23.07/76.2 del 15 settembre 2022 a mezzo: PEC

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per il risanamento ambientale
Divisione III – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale
USSRI@pec.mite.gov.it
c.a. **Ing. Luciana Distaso**

Oggetto: Rigassificatore FSRU Piombino e collegamento alla rete nazionale gasdotti. Valutazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006. Parere di competenza.

Riferimenti.

- Richiesta di parere del MITE del 9 settembre 2022 prot. N° 109061 “Istanza per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio ai sensi dell’art. 5 del D.L. 50/2022 relativamente all’opera denominata “FSRU Piombino e collegamento alla rete nazionale gasdotti in Comune di Piombino (LI)”. Proponente: SNAM FSRU Italia. Indizione della Conferenza di Servizi decisoria ex art.14, co. 2, Legge N. 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona e richiesta di contributi. Avvio della valutazione di cui all’Articolo 242-ter del D.lgs. 152/2006” ricevuta da ARPAT in data 9 settembre 2022 prot. N° 68951;
- Documentazione trasmessa dalla Regione Toscana in data 1 settembre 2022 prot. N° 334138 “Istanza per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio ai sensi dell’art. 5 del d.l. 50/2022 relativamente all’opera denominata FSRU Piombino e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti in Comune di Piombino (LI). Proponente: Snam FSRU Italia. Comunicazione deposito documentazione integrativa da parte di Snam FSRU Italia”, ricevuta da ARPAT in data 1 settembre 2022 prot. N° 66387, ed integrata dalla documentazione trasmessa dalla Regione Toscana in data 5 settembre 2022 prot. N° 338499 “Istanza per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio ai sensi dell’art. 5 del d.l. 50/2022 relativamente all’opera denominata FSRU Piombino e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti in Comune di Piombino (LI). Proponente: Snam FSRU Italia. Comunicazione sostituzione documentazione integrativa da parte di Snam FSRU Italia” ricevuta da ARPAT in data 5 settembre 2022 prot. N° 67530;

Visto il contributo istruttorio dell’operatore incaricato del procedimento, dalla documentazione trasmessa si evidenzia quanto di seguito riportato.

Tracciato del metanodotto.

Il tracciato del metanodotto è ricompreso in buona parte all’interno del SIN di Piombino. In particolare la parte a terra del metanodotto andrà ad interessare i seguenti siti del SIN: Sito LI105b – Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale Demanio 2 per circa 80 m, Sito LI 053aF– Fera S.r.l. per circa 1500 m, Sito LI105a – Comune di Piombino Area pubblica Demanio 1 per circa 900 m. Il proponente ha predisposto l’istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all’art. 242-ter comma 2 del DLgs 152/2006 secondo il formato richiesto dal Decreto direttoriale DG RIA 30 marzo 2021 n. 46.

Risultati delle precedenti indagini di caratterizzazione.

Il proponente ha esaminato i risultati delle indagini di caratterizzazione ambientale dei tre siti in cui è previsto il tratto di tracciato a terra del metanodotto. Si rileva che il proponente ha erroneamente esteso il valore di fondo naturale dell'Arsenico, pari a 57,2 mg/kg, per il suolo superficiale dell'area settentrionale del SIN di Piombino all'intero suolo insaturo: si precisa che per il suolo profondo il valore limite dell'Arsenico è rappresentato dalle CSC riportate nelle Colonna A o B della Tabella 1. Di seguito sono riportati i superamenti relativi ai soli campioni presenti nel suolo insaturo:

Sito Demanio 2.

Come indicato nella tavola PG-TP-D-00010 allegata alla relazione il tracciato risulta prossimo ai sondaggi S39 e PZ40. I campioni relativi al sondaggio S39 risultano conformi alla Colonna A. Per quanto riguarda il campione PZ40 il proponente rileva superamenti delle CSC Colonna A per i parametri Berillio e Zinco nel campione 1 – 2 m: si osserva che nello stesso campione, rappresentativo del suolo profondo insaturo, l'Arsenico presenta un valore di concentrazione pari a 32 mg/kg superiore alla CSC di 20 mg/kg e quindi risulta non conforme contrariamente a quanto sostenuto dal proponente che lo confronta erroneamente con il valore di fondo per il suolo superficiale.

In data 16 novembre 2020 l'Autorità di Sistema Portuale ha trasmesso l'analisi di rischio in cui sono state valutate le sorgenti che non presentano matrici di riporto e che sono caratterizzate da superamenti dei limiti normativi ad eccezione del parametro Arsenico per il quale la valutazione dell'Analisi di rischio è stata rinviata in attesa dei risultati degli studi sulla bioaccessibilità dell'Arsenico. Per quanto riguarda i parametri Berillio e Zinco i risultati delle valutazioni hanno evidenziato l'assenza di rischio sanitario ed ambientale.

Per quanto riguarda le acque sotterranee nel piezometro PZ40 si rilevano superamenti delle CSC per i parametri Arsenico, Ferro, Manganese, Boro e Solfati.

Sito Fera.

Il suolo non presenta superamenti delle CSC Colonna B e del valore di fondo naturale per l'Arsenico nel suolo superficiale. Le acque sotterranee risultano non conformi ai limiti normativi per Arsenico, Ferro, Manganese, Nichel, IPA, Boro e Solfati. Essendo questi parametri non volatili non è presente rischio sanitario per i bersagli eventualmente esposti.

Sito Demanio 1.

Nel caso del sito Demanio 1 i limiti di riferimento sono la colonna A ed il valore di fondo naturale per l'Arsenico nel suolo superficiale. Anche in questo caso il proponente ha erroneamente esteso il valore di fondo dell'Arsenico nel suolo superficiale anche al suolo profondo insaturo.

Si rilevano i seguenti superamenti:

PZ10 0 -1 m: Zinco

PZ12 1 – 2m: Zinco, Arsenico;

PZ8 1 – 2 m: Arsenico;

S11 0 -1 m: Arsenico, Zinco;

S11 1 – 2 m: Arsenico, Idrocarburi C>12;

S7 0 -1 m: Arsenico;

S7 1 – 2 m Arsenico;

S9 1 – 2 m Arsenico;

Per il sito non è stato ancora presentata l'Analisi di rischio sanitaria ed ambientale.

Le acque sotterranee hanno evidenziato superamenti per Alluminio, Arsenico, Ferro, Manganese, Boro e Solfati.

Possibili interferenze con interventi di bonifica rilevati dal proponente.

Per quanto riguarda potenziali interferenze del tracciato di progetto con le attività di bonifica, MISE e MIPRE nei tre siti di interesse, Snam ha effettuato la seguente valutazione, concludendo che l'opera non interferirà con eventuali interventi di bonifica, MISE e MIPRE:

1. Per il sito FERA non risultano in programma interventi di bonifica (sul portale Sisbon di Regione Toscana è riportata la dicitura “Non necessita di intervento”); pertanto, l’opera non interferisce con interventi di bonifica, MISE e MIPRE;

2. Per il sito Demanio 1, il proponente ha previsto di effettuare una caratterizzazione in corso d’opera delle terre e rocce da scavo secondo il “Piano di campionamento in corso d’opera delle terre e rocce da scavo del tratto interferente con il SIN di Piombino, ai sensi dell’art. 25 comma 1 let. a del DPR 120/17” trasmesso. Il proponente evidenzia che le due condotte DN 650 in progetto saranno poste in opera ad una profondità di circa 1,60 m da pc, interessando principalmente i depositi di colmata superficiali, per cui è presumibile che eventuali interventi futuri di bonifica, MISE e MIPRE sulla falda, presente nei sottostanti depositi sabbiosi, potranno essere eseguiti adottando opportuna distanza di sicurezza dalle condotte in progetto;

3. Per il sito Demanio Marittimo 2, il proponente fa presente che l’interferenza del tracciato di progetto con il sito è limitata ad un breve tratto di circa 80 m, per il quale è prevista la posa della condotta DN 1200 mediante Direct Pipe a profondità superiori a circa 5 m slm: i relativi materiali di scavo saranno gestiti come rifiuti e, quindi, conferiti ad impianti di recupero/smaltimento. Pertanto, la posa della condotta non dovrebbe interferire con eventuali interventi futuri di bonifica, MISE e MIPRE, anche se dovrà essere considerata la presenza della condotta in progetto per mantenere l’opportuna distanza di sicurezza.

Possibile incidenza dell’opera sul modello concettuale del sito.

In riferimento alle sorgenti di contaminazione presenti nell’area SIN a terra, il proponente dichiara che le attività di scavo per la posa in opera delle condotte non ne determinano modifiche, in quanto l’eventuale terreno contaminato derivante dagli scavi verrà rimosso e sostituito con terreno conforme, mentre in fase di esercizio le condotte non comportano potenziali rilasci di sostanze inquinanti al suolo o nelle acque sotterranee.

Nel corso della realizzazione degli scavi e dei rinterri verranno adottate delle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo e delle acque di aggotamento/drenaggio dai terreni saturi tali da non comportare modifiche significative ai percorsi di migrazione dei potenziali inquinanti nell’area.

Inoltre, sulla base degli esiti delle indagini pregresse eseguite su terreni ed acque sotterranee, non risulterebbe la presenza di composti volatili, suscettibili alla volatilizzazione durante le fasi di movimentazione dei terreni oggetto di scavo.

Secondo Snam, la posa delle condotte potrebbe incidere sui percorsi di migrazione degli inquinanti qualora comportasse una modifica del profilo stratigrafico originario o una variazione della circolazione delle acque sotterranee: a tal proposito, al fine di minimizzare tali possibili incidenze, il rinterro degli scavi delle trincee, a fine alloggiamento delle condotte, sarà eseguito rispettando il più possibile il profilo originario della successione di terreni, riutilizzando quelli risultati conformi o, in caso contrario, impiegando terreno acquistato con caratteristiche granulometriche confrontabili con quello rimosso e conforme alle CSC per la specifica destinazione d’uso/VFN Arsenico.

In riferimento ai bersagli o recettori della contaminazione nel sito o nel suo intorno, Snam dichiara che le aree di cantiere ricadono in un contesto non antropizzato, distante da edifici residenziali.

Pertanto il proponente non ravvisa modifiche ai bersagli o recettori della contaminazione nel sito o nel suo intorno anche in relazione al periodo di esecuzione dei lavori e alla limitata fruizione dell’area durante l’esercizio.

Osservazioni.

Alla luce della documentazione prodotta si rileva quanto segue:

1. In relazione alle interferenze con le opere di bonifica il proponente non ha tenuto in considerazione il progetto di MISO della falda del SIN di Piombino, approvato con Decreto n. 296 del 20 luglio 2021 del Ministro per la Transizione Ecologica.

Il tracciato degli interventi del progetto di MISO è riportato nella figura seguente:



Si rileva come nell'area Demanio 1 il tracciato della trincea drenante, previsto dal progetto di MISO, risulti prossimo a quello delle due condotte DN 650. Si ritiene pertanto necessaria una verifica da parte del proponente dell'assenza di interferenza diretta tra le due opere e dell'assenza di interferenza delle relative fasce di rispetto e delle aree di cantiere.

2. In relazione alle interferenze con altre tipologie di opere, si fa presente che nell'area di intervento insiste, non segnalato dal proponente, il collegamento a 132 kV in cavo sottomarino tra l'isola d'Elba e il continente, nei comuni di Portoferraio e Piombino (LI), il cui tracciato nelle aree a terra del SIN è riportato nella figura seguente:



Da una prima valutazione sembra evidente che il tracciato dell'elettrodotto Terna intersechi quello del metanodotto nell'area Demanio 1, in prossimità dell'attraversamento del fiume Cornia.

A tal proposito si ritiene necessario un approfondimento da parte del proponente sulle possibili interferenze, da verificare non solo in pianta, ma anche rispetto alla profondità di posa delle due opere.

3. Per quanto riguarda le matrici ambientali, si registrano interferenze con il suolo, affrontate e risolte dal proponente con l'impegno di effettuare degli approfondimenti di caratterizzazione in corso d'opera, finalizzati alla verifica dei requisiti ambientali per il riutilizzo in sito nella fase di rinterro e ripristino dei luoghi, secondo quanto previsto dal "Titolo V - Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica" del DPR 120/2017". Come già descritto dal proponente, è molto probabile il verificarsi di interferenze di almeno una parte del tracciato con le acque di falda, contaminate da alcuni analiti (Solfati, Boro, Ferro,

Manganese, Alluminio, Arsenico, Piombo, Nichel e Antimonio), per risolvere le quali è previsto l'aggottamento e la gestione delle acque come rifiuto.

Si concorda con il proponente sull'assenza di modifiche sostanziali al modello concettuale nelle aree di intervento.

Conclusioni.

Si ricorda al proponente che il valore di fondo naturale per l'Arsenico, pari a 57,2 mg/kg, è relativo al solo suolo superficiale insaturo: per il suolo profondo insaturo il limite normativo di riferimento sono le CSC della Tabella 1 Colonna A o B a seconda della destinazione del sito.

Alla luce di quanto sopra si ritengono inoltre necessarie le seguenti proposte di integrazione:

1. Si richiede al proponente una verifica dell'assenza di interferenza diretta del metanodotto con il progetto di MISO della falda del SIN di Piombino e una verifica dell'assenza di interferenze delle relative fasce di rispetto e delle aree di cantiere in corrispondenza dell'area Demanio 1.
2. Si richiedono al Proponente una verifica e la risoluzione delle interferenze del metanodotto con il tracciato dell'Elettrodotta Terna di collegamento a 132 kV tra l'isola d'Elba e il continente nell'area Demanio 1, da effettuare non solo in pianta, ma anche rispetto alla profondità di posa delle due opere, tenendo conto delle relative fasce di rispetto.

Il presente parere è stato redatto d'intesa ad ISPRA Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario

Distinti saluti

La Responsabile del Dipartimento di Piombino
Dott.ssa Barbara Bracci ¹

Numero attività della "Carta dei Servizi e delle attività di ARPAT" – DCRT 09/2013:	80
---	----

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993